



## *Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona*

Prot. nr. 1471/12B-7A/A1

li, 22 luglio 2006

AL SIG. DIRIGENTE  
LA SEDE TERRITORIALE DI CREMONA  
DELLA REGIONE LOMBARDIA (STER)  
Via Dante, nr. 136

**=CREMONA=**

AL SIG. PRESIDENTE  
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI

**=CREMONA=**

AI SIGG. SINDACI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

**=LORO SEDI=**

AL SERVIZIO 3  
(per la pubblicazione sul sito web)

**=SEDE=**

OGGETTO: Esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente sul suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici. Competenze del Comitato tecnico centrale ex art. 17bis del D.L. 13.5.1991, nr. 152.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 17 bis del decreto legge nr. 152/1991, convertito in legge 12 luglio 1991, nr. 203, è stato istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Comitato per l'esecuzione della demolizione delle opere o manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti pubblici.

L'organismo è preordinato a fini di tutela della legalità e della trasparenza amministrativa, anche per la prevenzione ed il contrasto di possibili interessi della criminalità organizzata nel settore, venendo a costituire uno strumento sussidiario di ultima istanza a disposizione delle Amministrazioni ed Enti pubblici proprietari dei suoli su cui si è verificato l'abuso (art. 17 bis, comma 3), perché possano vedere portati ad esecuzione i provvedimenti di demolizione qualora il Comune, responsabile in via generale della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e della conseguente repressione dell'abusivismo, non abbia potuto



## *Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona*

adempiere alla demolizione essendo state espletate senza esito le procedure di gara e per carenza dei mezzi tecnici occorrenti.

Occorre, infatti, sottolineare che al Comune, cui è demandata la generale vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio nell'ambito del territorio comunale, spetta, ai sensi dell'art. 14 della legge nr. 47/85 (ora art. 35 T.U. edilizia) il compito di provvedere all'attività di demolizione anche laddove le opere o i manufatti abusivi insistano su suolo del demanio e del patrimonio pubblico.

Il richiamato T.U. dell'edilizia (approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380), peraltro, ha recepito e sistematizzato strumenti generali di ausilio ai Comuni in materia di demolizione di opere abusive, fatti salvi, naturalmente, gli interventi sostitutivi demandati alle Regioni e le specificità delle diverse legislazioni regionali in materia.

L'art. 41 del T.U. (nella formulazione originaria anteriore alla modifica apportata con l'art. 32, comma 49 ter del D.L. 30 settembre 2003, convertito con legge 24.11.2003, nr. 326), la cui disciplina è riferita a "tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del Comune", dispone, infatti, che nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia all'Ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano <sup>MA</sup> eseguibili in gestione diretta" (comma 3 dell'art. 41).

E' stata, poi, prevista la possibilità di procedere alla demolizione di opere abusive ricorrendo, per il tramite dei Provveditorati alle opere pubbliche, alle strutture tecnico-operative del Ministero della Difesa sulla base di apposita convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il citato art. 41, nella formulazione riportata, anteriore alla novella del 2003, è da ritenere nuovamente vigente a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale nr. 196 del 2004, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità della disciplina di cui alla suddetta novella del 2003, che aveva introdotto una generale competenza sostitutiva dei Prefetti a dare esecuzione alle demolizioni.

Attesa, quindi, la vigenza dell'art. 41 del T.U. edilizia nella sua formulazione originaria, è da ritenere perciò tuttora sussistente la previsione che i Comuni ricorrano all'ausilio dei Prefetti per eseguire le demolizioni, come rimedio sussidiario in tutti i casi affidati alla loro competenza e, quindi, anche laddove i Comuni stessi siano chiamati ad intervenire per demolire edifici abusivi su suolo demaniale o del patrimonio pubblico.



## *Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona*

Lo stesso T.U. dell'edilizia ha, peraltro, conservato in vita la disposizione istitutiva del Comitato centrale presso il Ministero dell'Interno di cui all'art. 17 bis del D.L. nr. 152/1991, quale strumento di autotutela delle Amministrazioni o degli Enti proprietari dei suoli (art. 35, comma 3, del T.U. edilizia) nei casi in cui, espletate senza esito le procedure ordinarie di demolizione a cura del Comune, non sia stato possibile pervenire alla definitiva esecuzione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti.

In conseguenza della ricordata ed articolata evoluzione normativa, il Ministero dell'Interno, con circolare testè pervenuta, ha evidenziato l'opportunità di acquisire un generale quadro informativo in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'attivazione del Comitato.

A tal fine, le SS.LL. sono pregate di voler fornire, **entro il prossimo 20 agosto 2006**, un generale quadro informativo in merito alla situazione del fenomeno dell'abusivismo su suolo demaniale o del patrimonio dello Stato o di Enti pubblici nei rispettivi territori di competenza.

In particolare, dovrà essere comunicato:

- se esistano o siano stati segnalati casi di opere o manufatti abusivi su suolo demaniale o del patrimonio dello Stato o di Enti pubblici di cui non sia possibile eseguire la demolizione secondo la procedura ordinaria di competenza del Comune;
- se risultino, presso i Comuni, in relazione ai compiti di demolizione su suolo del demanio o del patrimonio pubblico ai sensi dell'art. 14 della legge nr. 47/85 (ora art. 35 del T.U. edilizia), casi di impossibilità di affidamento dei lavori, da cui discenda la necessità di comunicazione alla Prefettura ai fini dell'attivazione della procedura di demolizione, da parte della stessa Prefettura, di cui all'art. 41, comma 3, del T.U. dell'edilizia;
- se risulti altrimenti la sussistenza di opere e manufatti abusivi su suolo del demanio o del patrimonio pubblico di cui non sia possibile eseguire la demolizione.

Si confida nella consueta sensibilità e collaborazione delle SS.LL. e si resta in attesa di cortese riscontro entro il termine sopraindicato, significando che l'assenza di riferimenti entro la predetta data dovrà intendersi come risposta negativa alle notizie richieste.

Si ringrazia.

IL PREFETTO  
(RADALAMENTI)  
*Radamenti*

CB  
*[Signature]*